



Comune di Asola

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
AD ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI
ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI**

ADOSSATO CON
D.C.C. 54
del 29.07.2016



Comune di Asola

Provincia di Mantova

Sommario

TITOLO I – OGGETTO E INTERVENTI	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche	3
Art. 3 – Settori di intervento.....	4
TITOLO II – ACCESSO ALLE FORME DI SOSTEGNO	5
Art. 4 – Criteri generali	5
Art. 5 – Tipologia delle attività da supportare.....	6
Art. 6 – Sostegno per attività ordinaria. Modalità di presentazione della domanda per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni.	6
Art. 7 – Sostegno per attività ordinaria. Termini di presentazione della domanda.....	7
Art. 8 – Sostegno per progetti e iniziative specifiche. Criteri per l’erogazione.....	7
Art. 9 - Sostegno per progetti e iniziative specifiche. Modalità di presentazione della domanda per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni.....	8
Art. 10 - Indicazioni per la presentazione del bilancio preventivo	8
Art. 11 - Indirizzi dell’Amministrazione Comunale e quantificazione dei contributi.....	8
Art. 12 – Patrocinio e pubblicità	9
Art. 13 - Utilizzo delle sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici.....	9
TITOLO III – NORME FINALI	10
Art. 14 – Abrogazione di disposizioni precedenti.....	10
Art. 15 Periodo transitorio.....	10
Art. 16 – Pubblicità del regolamento.....	10
Art. 17 – Entrata in vigore	10



Comune di Asola

Provincia di Mantova

TITOLO I – OGGETTO E INTERVENTI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e dell'art. 45 dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Asola di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad associazioni, istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro.
2. Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio da parte del Comune di Asola.
3. Il presente Regolamento non si applica:
 - alla concessione di contributi economici alle persone in stato di bisogno ed alla fruizione agevolata dei servizi alla persona, in quanto oggetto di separata disciplina;
 - con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
 - ai rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5 Lett. f) della L. 266/91;
 - ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
 - ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
 - a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

Art. 2 – Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

1. Ai fini del presente regolamento, gli interventi possibili da parte dell'Amministrazione Comunale, definibili genericamente "forme di sostegno", vengono così definiti:
 - a) **Sovvenzioni**: il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero di una iniziativa organizzata da altri soggetti che si iscrive comunque negli indirizzi programmatici dell'ente oppure ne diventa co-promotore o co-organizzatore;
 - b) **Contributi**: finanziamenti e benefici occasionali o continuativi diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. I contributi possono essere erogati sotto forma di:
 - corresponsione in denaro da erogare tramite mandato di pagamento al legale rappresentante dell'Associazione;
 - pagamento diretto di una parte delle spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, da sostenersi mediante rilascio di apposita fattura intestata al Comune di Asola, quali ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): l'eventuale assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti e/o per diritti SIAE; l'eventuale assistenza sanitaria a mezzo servizio di ambulanza; l'eventuale conferimento di targhe, coppe, o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata; finanziamento di una specifica attività o prestazione a carattere sociale o ricreativa o culturale o sportiva.



Comune di Asola

Provincia di Mantova

- c) Agevolazioni: con riferimento alla fruizione gratuita di beni mobili ed immobili di proprietà ovvero alla disponibilità del Comune a farsi carico direttamente di alcune delle spese indispensabili per lo svolgimento della manifestazione (ad es: le utenze energetiche), nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, quali ad esempio:
- l'eventuale uso gratuito dei locali o impianti di proprietà del Comune;
 - l'eventuale affissione agevolata delle locandine e dei manifesti prodotti dai richiedenti il contributo;
 - l'eventuale servizio di vigilanza esterna (con personale dipendente o in convenzione);
 - l'eventuale utilizzo di attrezzature varie di proprietà comunale necessarie per la realizzazione dell'iniziativa (da indicare dettagliatamente nell'istanza);
 - l'eventuale uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere, prevedendo l'esonero o la riduzione per quanto riguarda l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche in termini di legge e qualora contemplati nella relativa regolamentazione del settore competente.

Art. 3 – Settori di intervento

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Attività socio-assistenziali ed educative. Riguardano iniziative, attività o manifestazioni finalizzate a:
- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
 - promuovere lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona, in ogni età della vita, attraverso l'assicurazione di forme di protezione sociale per le fasce più deboli della popolazione;
 - promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socioassistenziali e l'autonomia di persone anziane o disabili o comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
 - prevenire il disagio giovanile e attuare forme di sostegno e recupero;
 - consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.
- b) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani. Riguardano iniziative, attività o manifestazioni:
- dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
 - aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- c) Attività culturali e di tutela del patrimonio storico, artistico e della tradizione. Gli interventi possono riguardare iniziative, attività o manifestazioni tese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni e rassegne musicali e/o teatrali che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini alla vita culturale, e alle celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina e di ricorrenze civili.
- d) Tutela ambientale. Gli interventi possono riguardare iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio, il decoro dell'ambiente urbano.
- e) Attività sportive e ricreative. Gli interventi possono essere disposti:
- per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi che operano ad Asola per l'organizzazione di



Comune di Asola

Provincia di Mantova

manifestazioni sportive, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive;

- a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato e di promozione sociale che operano ad Asola per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi;

Particolare attenzione sarà riservata alle discipline di base che rivestono carattere formativo, agli sport che attuano integrazione delle persone con disabilità, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

- f) **Sviluppo economico.** Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni senza finalità di lucro che operano in attività economiche tradizionali o innovative. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, che si tengano sul territorio del Comune, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e valorizzazione dei prodotti locali.

TITOLO II – ACCESSO ALLE FORME DI SOSTEGNO

Art. 4 – Criteri generali

1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita, oltre a quanto previsto nel precedente art. 3, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Valutazione dei programmi e delle iniziative in base a:

- attinenza con piani, programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale finalizzati alla promozione del territorio nei diversi ambiti istituzionale, morale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico;
- grado di coinvolgimento della comunità conseguente alla realizzazione della proposta o dell'attività;
- valorizzazione di tradizioni locali;
- grado di importanza scientifica, culturale, civile, storica, sportiva, ecc.;
- dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
- precedenti collaborazioni con l'Amministrazione comunale per l'organizzazione di eventi o per la fornitura di servizi (es. convenzioni ...);
- adesione ad attività di coordinamento locale finalizzato ad una progettazione condivisa delle iniziative;
- carattere di originalità e d'innovatività del progetto o dell'iniziativa, nonché la propria qualità progettuale e l'ambito di concreta operatività ed interesse collettivo.

- b) Valutazione del soggetto richiedente, il quale dovrà dimostrare:

- entità dell'impegno dell'associazione nell'iniziativa o progetto per cui è richiesto il contributo (in termini di persone e di risorse economiche proprie);
- bilancio annuale o budget dell'iniziativa specifica in cui vengano indicate chiaramente le entrate, le spese, nonché i motivi cui le stesse sono dovute, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione stessa.



Comune di Asola

Provincia di Mantova

2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:
 - al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
 - al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
 - alla capacità economica del richiedente.
3. Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti o volontari.
4. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.
5. Non potrà essere erogata alcuna forma di sostegno, fra quelle contemplate nel presente regolamento, a quelle associazioni ed enti che versino, a qualsiasi titolo, in una situazione debitoria nei confronti del Comune di Asola. La possibilità di accesso alle forme di sostegno potrà essere eventualmente ripristinata solo dopo l'avvenuta volontaria estinzione a sanatoria del debito contratto.

Art. 5 - Tipologia delle attività da supportare

1. Beninteso che l'erogazione di un contributo non è un atto dovuto, ma è subordinata alla valutazione da parte dell'Ente soprattutto in riferimento alle finalità connesse, alla tipologia degli interventi e alla possibilità finanziaria dell'Ente, la compartecipazione del Comune potrà avvenire per:
 - a) attività ordinaria per finanziamento delle spese di gestione previa verifica che l'attività venga svolta in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, previamente approvati dalla medesima;
 - b) progetti o iniziative specifiche che devono comunque essere approvati dall'Amministrazione Comunale;
 - c) attività straordinaria nel caso in cui si verificano gravi situazioni impreviste o imprevedibili debitamente motivate.

Art. 6 - Sostegno per attività ordinaria. Modalità di presentazione della domanda per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni.

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono chiedere al Comune contributi, beni strumentali, servizi, concessione di strutture, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame della domanda, attraverso la compilazione completa della modulistica appositamente predisposta dagli uffici preposti, e presentando integralmente la documentazione indicata nella stessa.
2. La concessione della tipologia di sostegno di cui al presente articolo presuppone l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni e del volontariato o ad altro albo regionale o provinciale o del CSVM.
3. La domanda, sottoscritta dal rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente e indirizzata al settore/servizio di competenza, deve indicare:
 - denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente;
 - numero degli iscritti all'associazione (se sportiva il numero degli atleti - divisi per età e residenza);
 - relazione illustrativa sintetica delle attività organizzate dall'associazione con diretto riferimento all'ambito in cui vengono realizzate, corredato dal bilancio di previsione per l'anno in corso;



Comune di Asola

Provincia di Mantova

- elenco delle attività svolte dall'associazione nell'anno precedente a quello della domanda, corredato da prospetto delle uscite e delle entrate (bilancio) nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
 - impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda
 - dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali
4. Alla domanda deve essere allegato l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune.
 5. La domanda di assegnazione del contributo ordinario potrà essere rinnovata anno per anno, con le stesse modalità e negli stessi termini.

Art. 7 – Sostegno per attività ordinaria. Termini di presentazione della domanda.

1. Le domande devono essere presentate entro i termini previsti da apposito bando che la Giunta Comunale si riserva la facoltà di emanare qualora ne ricorrano i presupposti e dopo l'approvazione del bilancio di previsione del Comune.
2. La concessione delle forme di sostegno ordinario è disposta motivatamente dalla Giunta ed erogata, nell'ambito dei criteri stabiliti da tale organo e nel bando, dal responsabile del servizio interessato, secondo le rispettive competenze e nei limiti degli stanziamenti definiti, dopo l'approvazione del bilancio. Con l'atto di concessione viene quantificato l'ammontare del contributo, qualora previsto.
3. La Giunta Comunale può subordinare l'erogazione del contributo a degli "obiettivi" assegnati in via preventiva alle diverse associazioni, aventi carattere di ausilio nei confronti dell'attività dell'Amministrazione Comunale.
4. La concessione di benefici, di cui al presente articolo, può essere disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata anche superiore all'anno, rinnovabili esclusivamente con atto espresso.
5. L'inserimento nel piano di riparto annuale non costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

Art. 8 – Sostegno per progetti e iniziative specifiche. Criteri per l'erogazione.

1. L'Amministrazione Comunale può concedere forme di sostegno, dirette a sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse per la comunità locale, tenuto conto dei sotto elencati criteri, oltre a quanto previsto al precedente art. 4:
 - a. benefici diretti dell'iniziativa nei confronti della cittadinanza;
 - b. capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
 - c. costo previsto per lo svolgimento dell'iniziativa;
 - d. numero di associati/atleti coinvolti o a cui si rivolge direttamente la manifestazione;
 - e. realizzazione di manifestazioni in co-gestione tra diverse associazioni;
 - f. coerenza, in merito all'iniziativa, con gli obiettivi programmatici e istituzionali dell'Amministrazione Comunale stessa;
 - g. la non sovrapposizione del finanziamento comunale ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall'associazione; in ogni caso il finanziamento comunale non potrà superare la copertura totale delle spese sostenute.
2. La Giunta Comunale delibererà in riferimento alle richieste tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale, determinando l'entità dell'eventuale contributo e le modalità della sua erogazione.



Comune di Asola

Provincia di Mantova

3. L'assegnazione di questa tipologia di sostegno non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori sostegni nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

Art. 9 - Sostegno per progetti e iniziative specifiche. Modalità di presentazione della domanda per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni.

1. Le domande per ottenere contributi, servizi, concessione di strutture, beni strumentali per iniziative/attività straordinarie, sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione e/o ente devono pervenire, di norma, almeno 45 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa e devono contenere le seguenti indicazioni:
 - descrizione dell'attività o del progetto specifico, che dovrà avere caratteristiche coerenti con le linee di indirizzo dell'ente;
 - il tipo di intervento richiesto (finanziario o altra agevolazione o sostegno);
 - il bilancio preventivo dell'attività o del progetto specifico e/o manifestazione;
 - la dichiarazione che non vengano perseguiti fini di lucro.
2. Alla domanda viene data risposta entro i successivi 30 giorni, previa verifica che:
 - le entrate e le spese della manifestazione siano esattamente corrispondenti o eventualmente da integrare delle minori entrate o delle maggiori spese dell'ente di cui l'Associazione non può essere a conoscenza;
 - le spese da sostenersi rientrino nel carattere istituzionale dell'ente e nella programmazione delle attività dell'ente;
 - vi sia adeguata copertura nel bilancio dell'ente della spesa da sostenere.
3. L'Associazione assegnataria di un primo contributo economico straordinario non potrà ripetere la richiesta per successive iniziative nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

Art. 10 - Indicazioni per la presentazione del bilancio preventivo

Il bilancio preventivo da presentare a corredo delle richieste di sostegno deve contenere:

- l'anagrafica dell'Associazione con indicazione del legale rappresentate;
- il prospetto analitico delle entrate e delle spese nella loro integrità, comprensive di tutti gli oneri indotti e di tutte le minori entrate dell'ente (TOSAP, TARSU etc...);
- la dichiarazione del legale rappresentante dell'ente circa la veridicità del bilancio dell'associazione e/o della manifestazione – progetto.

Art. 11 - Indirizzi dell'Amministrazione Comunale e quantificazione dei contributi.

1. L'Amministrazione Comunale procede al riparto su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento delle risorse che intende destinare, in base alle istanze di ammissione ai contributi presentati dagli interessati entro i termini di cui agli articoli 7 e 9.
2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
3. Dovrà essere richiesto successivamente il rendiconto circa le spese sostenute e l'utilizzo del contributo erogato.
4. Il Comune considera l'iscrizione all'Albo comunale quale condizione preferenziale (ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 6, comma 2) per accedere alla concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento.
5. L'Amministrazione Comunale potrà anche erogare forme di sostegno per progetti e iniziative specifiche a enti privati senza scopo di lucro che, pur non essendo iscritte nel suddetto albo, organizzino eventi ed



Comune di Asola

Provincia di Mantova

iniziative a favore e con il coinvolgimento della comunità locale, coerentemente compatibili con le finalità istituzionali del Comune.

6. La Giunta Comunale con proprio atto quantificherà l'ammontare e gli eventuali limiti degli importi da erogare.

Art. 12 - Patrocinio e pubblicità

1. L'istituto del Patrocinio rappresenta una forma simbolica di riconoscimento e di sostegno con associazione di immagine a iniziative in funzione di adesione alle stesse da parte dell'Amministrazione Comunale. In particolare il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore dell'iniziativa e dei suoi promotori, nonché nell'autorizzazione ad utilizzare lo stemma ed il nome del Comune di Asola.
2. Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale ad associazioni, comitati, enti pubblici e privati e fondazioni senza fine di lucro, istituzioni scolastiche, aziende pubbliche di servizi alla persona, operanti nel territorio comunale, non necessariamente iscritte all'albo comunale delle associazioni, che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa oggetto del patrocinio all'interno del territorio Comunale. Può essere altresì concesso per eventi o manifestazioni di particolare rilevanza da realizzarsi anche al di fuori del territorio comunale.
3. Il patrocinio è concesso per iniziative nei settori di intervento indicati all'art. 3 del presente regolamento, secondo i criteri generali espressi all'art. 4 dello stesso.
4. La richiesta, da presentare almeno 15 gg prima dell'evento/iniziativa, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa, il periodo di realizzazione e modalità di svolgimento, il territorio di svolgimento, la dichiarazione che non vengono perseguiti fini di lucro.
5. La concessione del Patrocinio Comunale può rappresentare anche un atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale, quale ad esempio la concessione di contributi e benefici economici in forma diretta e/o indiretta. Se non specificamente previsto dall'atto di concessione, il patrocinio non comporta per il Comune né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa.
6. La domanda di contributo per le singole manifestazioni e/o progetti deve essere presentata contestualmente ad una richiesta di patrocinio da parte del Comune di Asola.
7. Gli eventi patrocinati dal Comune di Asola vengono pubblicizzati dall'Ente attraverso i propri canali istituzionali disponibili via web (ad es.: sito, newsletter, social network, ecc...).
8. Il soggetto patrocinato è autorizzato ad apporre sul materiale di comunicazione previsto a supporto dell'iniziativa lo stemma del Comune di Asola unitamente alla dicitura "con il patrocinio del Comune di Asola". Lo stemma/logo da utilizzare è solamente quello fornito dai competenti uffici comunali. Prima della stampa del materiale il soggetto patrocinato dovrà inviare bozza del materiale da stampare ai competenti uffici comunali per la valutazione sul corretto utilizzo del logo stesso.
9. L'utilizzo improprio del patrocinio o dello stemma del Comune di Asola o senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, verrà perseguito a norma di legge.

Art. 13 - Utilizzo delle sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con apposito atto, procedere:
 - a. al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto del contributo se liquidato;
 - b. alla revoca di quanto concesso, se non ancora liquidato.



Comune di Asola

Provincia di Mantova

3. Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto, o la prima volta che lo stesso ne faccia richiesta.

TITOLO III – NORME FINALI

Art. 14 – Abrogazione di disposizioni precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali o parte di essi vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento con particolare riferimento al "Regolamento per la concessione di contributi economici" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 18.03.1991 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi vigenti in materia.

Art. 15 Periodo transitorio

1. In attesa dell'istituzione dell'albo comunale delle associazioni e della piena applicazione delle disposizioni contenute nel relativo Regolamento, vale quanto previsto all'art. 10 dello stesso regolamento per l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato.

Art. 16 – Pubblicità del regolamento

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.